



Prot. n. 097

Napoli, 27 giugno 2023

Al Presidente della Giunta
regionale della Campania

- Sede -

Interrogazione a risposta scritta**Oggetto: incarichi di collaborazione a dipendenti regionali in quiescenza - rilievi.**

La sottoscritta Cons. regionale, Maria Muscarà, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolge formale interrogazione per la quale richiede risposta scritta nei termini di legge, sulla materia in oggetto.

Premesso che in merito all'interrogazione R.G.n.649 avente ad oggetto: "*Incarichi di collaborazione a dipendenti regionali in quiescenza*" la sottoscritta, in data 23/05/2023, ha ricevuto risposta dalla Direzione Generale per le Risorse Umane con prot. 0246683 del 12/05/2023;

considerato che:

- a) il Direttore Generale delle Risorse Umane nonché il suo Dirigente della U.O.D.07, nella risposta scritta, hanno richiamato i vari dettati di legge già dichiarati nell'interrogazione suddetta;
- b) la lettura dei primi quattro capoversi della risposta della Direzione Generale delle Risorse Umane sembra avallare il dettato normativo de-quibus;

rilevato che:

- a) andando avanti nella lettura della predetta risposta, emerge una evidente contraddizione in quanto, con D.G.R. n° 319 del 19/07/2022 "*Disciplinare in materia di conferimento di incarichi a titolo gratuito*", si è inteso prevaricare le attuali disposizioni del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, difatti detto disciplinare regola le modalità per l'instaurazione e la gestione di rapporti di collaborazione gratuita ai sensi dell'art. 5, comma 9, del Decreto Legge 6 luglio 2012 n° 95 e ss. mm. ii.;
- b) il citato Disciplinare, agli artt. da 3 a 7, prevede, pertanto, le modalità di conferimento ivi compreso durata e tetto spese rimborsabili;



atteso che tutto questo sembra essere fallace; difatti alla luce delle Circolari esplicative del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n° 6/2014 prot. 0068800 del 04/12/2014 e n. 4/2015 prot. 0062680 del 10/11/2015, rispettivamente al punto 6 della prima si chiarisce incontrovertibilmente che “... *la durata non può essere superiore ad un anno e non prorogabile né rinnovabile...*” mentre nella seconda, all’ultimo capoverso dell’art. 4, si chiarisce che anche gli incarichi dirigenziali, direttivi, di studio o di consulenza rientrano tra quelli vietati;

ritenuto che sembrerebbe strano che un deliberato di Giunta possa avere più forza rispetto ad una norma superiore che, tra l’altro, è in contrasto con la prima.

**Tutto ciò premesso, considerato, rilevato, atteso e ritenuto
interroga la Giunta regionale al fine di sapere**

1. quando sarà possibile ricevere i dati della ricognizione afferenti al PTPCT;
2. di avere risposta a tutti i punti della precedente ed analoga interrogazione R.G. n.649 ai quali non è stato dato riscontro.

Maria Muscarà